

# **PROVINCIA DI BRINDISI**

**Capitolato di Polizza di Assicurazioni della  
Responsabilità Civile derivante dalla  
circolazione dei veicoli a motore e Garanzie  
Accessorie amministrata a “Libro Matricola”**

# INDICE

<b>DEFINIZIONI</b>	pagina	2
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	Pagina	3
<b>SEZ. 1 RESPONSABILITA' CIVILE</b>	Pagina	5
<b>GARANZIE AGGIUNTIVE SEZ. 1</b>	Pagina	8
<b>SEZ. 2 INCENDIO</b>	Pagina	10
<b>SEZ. 3 FURTO</b>	Pagina	10
<b>NORME COMUNI ALLE SEZ. 2 E 3</b>	Pagina	11
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI SEZ. 2 e 3</b>	Pagina	11
<b>NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI</b>	Pagina	13
<b>ALLEGATO</b>	Pagina	15

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>CONTRAENTE</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
<b>COSE</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa assicuratrice.

## **SEZIONE 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **1.1 – Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### **1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30.mo (trentesimo giorno) dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **1.3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società a cui è assegnata la polizza ove presente.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### **1.4 – Variazione del rischio**

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

### **1.5 - Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

### **1.6 – Determinazione del premio e comunicazioni del Contraente**

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario, al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente e' tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

### **1.7 – Denuncia dei sinistri – obblighi dell'Assicurato**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con Decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976 n. 857 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così' come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

### **1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

### **1.9 - Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

### **1.10 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.11 – Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta. Al termine di ogni annualità la Compagnia ha la facoltà di aggiornare il premio di polizza in una misura percentuale non superiore all'indice Istat, comunicandolo al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza..

### **1.12- Rescindibilità annuale**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.12, sebbene il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di centoventi giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

### **1.13 – Risoluzione del contratto per furto totale del veicolo**

In caso di furto totale del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alla Autorità.denuncia

## **SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE**

### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme di Legge i rischi della Responsabilità Civile per i quali e' obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nel contratto.

L'assicurazione copre anche:

- 1) la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- 2) la responsabilità per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- 3) la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
- 4) la responsabilità per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli;
- 5) **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
- 6) **PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA:** la responsabilità dell'istruttore. Sono inoltre considerati terzi l'esaminatore l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'esame, e l'istruttore solo durante l'esame;
- 7) **PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di uso personale che per loro naturale destinazione siano portati con se' dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da furto, incendio e smarrimento;
- 8) **PER VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE:** la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle operazioni non sono considerati terzi;
- 9) **PER I RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, PER LE MACCHINE OPERATRICI TRAINATE E PER I CARRELLI TRAINATI,** tutti identificati con targa propria o numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il mezzo e' staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

## **Art. 2 – Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non e' operante:

- se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni di legge;
- se nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi di legge;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non e' effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- ai sensi degli artt. nn. 1892-1893 del Codice Civile in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti;
- ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.

## **Art. 3 – Premio RCA**

Per i veicoli per cui si applica la tariffa “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05/05/93 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8/05/93).

Per i veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici, quindi con applicazione della tariffa a premio fisso, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

## **Art. 4 – Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa rilascia al Contraente un'attestazione contenente:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome o ragione sociale del Contraente;
- il numero di contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno nel corso del periodo di osservazione regolamentato dall'art. 7;
- per i contratti relativi a veicoli a motore adibiti al trasporto di cose stipulati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità(pejus), viene indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate a libro matricola l'Impresa non rilascia attestazione per veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

Per tali veicoli l'attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della polizza.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.

#### **Art. 5 – Massimali**

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

- Euro 3.000.000,00 per ciclomotori / motocicli / motocarri;
- Euro 3.000.000,00 per autovetture;
- Euro 3.000.000,00 per autocarri, macchine operatrici, uso speciale;
- Euro 5.000.000,00 per tutti gli altri veicoli.

#### **Art. 6 – Sostituzione certificato e contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, l'Impresa vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'Impresa rilascia un duplicato su semplice richiesta ed a spese dell'assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti autorità.

#### **Art. 7 – Periodi di osservazione della sinistrosità**

Sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza della polizza e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità di intero premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 8 – Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 della garanzia responsabilità civile terzi**

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario per i veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- c) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modifiche.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario fosse a conoscenza **prima del sinistro** delle cause che hanno determinato il diritto alla rivalsa.

## **Art. 9 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città' del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché' per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della repubblica Ceca, della repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della svizzera, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì' per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate; l'Impresa rilascia il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia e' operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde e' valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 II comma del Codice Civile, l'Impresa risponde anche del danno che si verifichi entro le ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta verde cessi di avere validità' o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'Impresa eserciterà' il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

## **Garanzie Aggiuntive sez. 1 Responsabilità Civile**

### **1) Ricorso terzi da incendio**

#### **Oggetto della garanzia**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della Legge 24/12/1969 n.990, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di Euro 250.000,00 per ogni sinistro.

#### **Definizione di terzi**

Non sono considerate terze le persone indicate alle lettere a), b), e d) dell'art.4 della Legge 24/12/1969 n.990 e i dipendenti del Contraente, dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.

#### **Esclusioni**

La garanzia non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

#### **Obblighi successivi alla denuncia di sinistro**

L'Assicurato deve informare l'Impresa dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

Fermo il disposto dell'art.1917, 3° comma c.c., l'Impresa ha la facoltà di assumere la gestione delle vertenze e di provvedere per la difesa giudiziale dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

## **2) Responsabilità civile trasportati**

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione dell'autovettura indicata in polizza. La garanzia è prestata con la Compagnia per la Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24/12/69 n.990, secondo le condizioni di assicurazione che regolano la stessa e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la garanzia Responsabilità Civile stessa.

## **3) Danni da imbrattamento**

Nel caso di trasporto con l'automezzo assicurato di persone vittime di incidenti stradali la Compagnia indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di Euro 500,00) per sinistro.

## **4) Rinuncia alla rivalsa**

A deroga di quanto stabilito dall'art. 1916 del Codice Civile, la Compagnia in caso di sinistro rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa.

## **5) Rottura cristalli**

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti con il limite di Euro 10.000,00 per anno.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti dell'autovettura assicurata dalla rottura dei cristalli.

## **Sezione 2: Incendio**

### **Oggetto della garanzia**

Nel caso fosse indicato il valore, l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero.

### **Documenti complementari alla denuncia di sinistro**

L'Assicurato deve, in caso di danno totale, far pervenire all'Impresa la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

## **Sezione 3: Furto**

### **Oggetto della garanzia**

Nel caso fosse indicato il valore, l'Impresa risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di DANNO PARZIALE l'Impresa risponde della perdita o dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di DANNO TOTALE l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Franchigie e scoperti**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione, a termini di polizza, non sarà applicato alcuno scoperto sull'indennizzo del danno .

### **Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste nelle condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 C.P.);
- il furto e la rapina commessi dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

### **Documenti complementari alla denuncia del sinistro**

L'assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica all'Impresa.

L'Assicurato deve inoltre, in caso di perdita totale del veicolo, far pervenire all'Impresa la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

### **Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di Polizia (C.C./P.S./VV.UU).

## **NORME COMUNI ALLE SEZIONI 2 E 3**

### **Assicurazione a valore commerciale**

In caso di danno parziale, la Società determina l'indennizzo in base al Prontuario dei tempi di riparazione ed ai prezzi di listino dei pezzi di ricambio delle Case Costruttrici, tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo e degli accessori assicurati al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo: limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del capitale assicurato, senza tenere conto del degrado d'uso.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu.

### **Estensione territoriale**

L'assicurazione è prestata nei Paesi dove opera la garanzia di Responsabilità Civile per i veicoli assicurati.

## **Condizioni Particolari sez. 2 e 3 Incendio e Furto**

### **1) Eventi sociopolitici ed atmosferici**

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo ad eccezione di quelli dovuti a furto o tentativo di furto a rapina o ad incendio. La Compagnia risponde altresì dei danni a seguito di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, caduta di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

### **2) Garanzia spese di immatricolazione**

In caso di incendio o furto che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'assicurato fino ad un massimo di Euro 250,00 un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà. La Compagnia rimborserà altresì le spese sostenute in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa per la nuova immatricolazione.

### **3) Danni a seguito di furto**

L'Impresa risponde dei danni subiti dalla carrozzeria dell'autovettura assicurata durante la circolazione abusiva successiva al furto.

I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto sono esclusi salvo che siano conseguenti a collisione durante la circolazione.

### **4) Danni da scasso**

La Compagnia risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura.

#### **5) Soccorso stradale**

La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto.

#### **6) Spese di recupero e parcheggio**

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Compagnia rimborsa fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dalle Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

#### **7) Chiusura indagine preliminare**

In caso di danno rientrante nelle garanzie 2 e 3 l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

## **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

### **Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli e pertanto, in questo caso, il premio annuo per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, viene determinato in base alla tariffa applicata sul veicolo sostituito, e nel caso si tratti di autovettura, mantenendo la stessa classe di merito.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità, il premio sarà determinato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara. Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva o messe in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni. Per le esclusioni la garanzia cessa alle h. 24,00 del giorno in cui sono state notificate dal Broker all'Assicuratore; per le inclusioni la garanzia ha effetto dal momento della comunicazione del Broker all'Assicuratore; il premio di ciascun veicolo viene calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio sarà effettuata, per ogni anno, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla comunicazione della Compagnia.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per cui la Compagnia emetterà un certificato e un contrassegno.

L'importo del premio verrà calcolato in base alle caratteristiche dei veicoli da assicurare, la classe di merito ed il valore per le garanzie 2 e 3.

Le successive inclusioni verranno regolate annualmente attraverso apposita appendice emessa a cura della Società.

## Elenco dei veicoli da assicurare

Per le autovetture l'offerta andrà fatta secondo le classi di merito indicate. Al momento dell'effetto della polizza i premi varieranno considerando l'effettiva classe di merito desunta dagli attestati di rischio.

Si precisa che gli attestati di rischio sono riferiti alla scadenza annuale del 31/10/2009 in quanto l'Ente Contraente ha proceduto ad una proroga temporanea di 6 mesi delle coperture assicurative per il periodo dal 31/10/2009 al 30/04/2010.

### ELENCO VEICOLI DA ASSICURARE

Nr.	Modello	Targa	Immat.ne	Tipo Veicolo	Caratteristiche	Tariffa	Classe di Merito in corso	Massimale	Capitale Furto e Incendio	Decorrenza	Scadenza	Premio Annuo lordo
1	Fiat Punto	BA684JR	01/11/1998	Autovettura	Cavalli 18 - Diesel	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
2	Fiat Punto	BA683JR	04/11/1998	Autovettura	Cavalli 18 - Diesel	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
3	Fiat Panda	BA297JS	15/09/1998	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	BM	3	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
4	Fiat Panda	BA296JS	15/06/1998	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	BM	3	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
5	Land Rover	BA295JS	15/09/1998	Autovettura	Cavalli 23 - Benzina	BM	3	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
6	Fiat Panda	BA686JR	04/11/1998	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
7	Fiat Punto	AD669FL	09/02/1996	Autovettura	Cavalli 13- Diesel	BM	1	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
8	Fiat Panda	AV886DA	11/06/1997	Autocarro fino a60 q.li	Quintali 11 - Diesel	TF		3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
9	Fiat Panda	BA687JR	14/11/1998	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
10	Fiat Panda	BA685JR	04/11/1998	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
11	Fiat Panda	AV885DA	11/08/1997	Autocarro fino a60 q.li	Quintali 11 - Diesel	TF		3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
12	Fiat Marea	AX273VH	26/11/1997	Autovettura	Cavalli 20- Benzina	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
13	mitsubishi K9	CK 300RA	13/11/2003	autovettura	gasolio			3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
14	Fiat Panda	AV887DA	11/08/1997	Autocarro fino a60 q.li	Quintali 11 - Diesel	TF		3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
15	Fiat Panda	AV888DA	17/06/1997	Autocarro fino a60 q.li	Quintali 11 - Diesel	TF		3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
16	Fiat Punto	AD126FJ	24/08/1995	Autocarro fino a60 q.li	Quintali 15 - Diesel	TF		3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
17	Fiat Panda	DF447HV	28/04/2006	Autovettura	Cavalli 15 - Diesel	BM	12	3.000.000,00	10.000,00	30/04/2010	30/04/2011	€
18	Fiat Iveco	BR225822	16/04/1984	Autocarro > 60 q.li	Quintali 180 - Diesel	TF		3.000.000,00	0	30/04/2010	30/04/2011	€
19	Ford Fusion	DA590HM	28/04/2006	Autovettura	Cavalli 16 - Benzina	BM	11	3.000.000,00	12.000,00	30/04/2010	30/04/2011	€
20	Toselli / Rodei	BR006871	24/09/1979	Macchina agric. Semov.	conto proprio	TF		3.000.000,00	0	30/04/2010	30/04/2011	€
21	Fiat Iveco	BR257895	10/04/1988	Autocarro trasp. Cose	Quintali 109 c. proprio	TF		3.000.000,00	0	30/04/2010	30/04/2011	€
22	Fiat Panda	AB704FS	23/05/1996	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	TF		3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
23	Fiat Punto	AD568FL	09/02/1996	Autovettura	Cavalli 13 - Benzina	BM	1	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
24	Fiat Punto	BA298JS	15/09/1998	Autovettura	Cavalli 18 - Diesel	BM	4	3.000.000,00	0,00	30/04/2010	30/04/2011	€
25	Fiat Panda	DF448HV	26/06/2007	Autovettura	Cavalli 15 - Diesel	BM	12	3.000.000,00	10.000,00	30/04/2010	30/04/2011	€
26	Fiat Punto	BR312344	06/11/1993	Autovettura	Cavalli 12 - Benzina	BM	1	3.000.000,00	0	30/04/2010	30/04/2011	€
27	Lancia Thesis	CD487HR	21/03/2003	Autovettura	Cavalli 22 - Diesel	BM	13	3.000.000,00	12.000,00	30/04/2010	30/04/2011	€
28	Mitsubishi L200	CX980HV	27/07/2005	Autocarro trasp. Cose	Quintali 28,3 Diesel	TF		3.000.000,00	10.000,00	30/04/2010	30/04/2011	€

**ALLEGATO**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1) **CONTRAENTE:** Amministrazione Provinciale di Brindisi

2) **DURATA CONTRATTUALE:** 5 anni

3) **EFFETTO:** 30 aprile 2010

4) **SCADENZA:** 30 aprile 2015

5) **prima rata sino al** sino al: 31 Ottobre 2010

**6) SEZIONI ASSICURATE:**

1) Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

2) Incendio

3) Furto

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	S.S.N.	Imposta	Lordo
€	€	€	€

PREMIO ANNUO

Netto	S.S.N.	Imposta	Lordo
€	€	€	€

7) **Consenso al trattamento dei dati personali:** Le parti, ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker ove presente.

**8) ACCETTAZIONE:**

La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° ..... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°..... del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando di gara ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.

Data .....

La Società

Il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_